



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 22 gennaio 2021
Prot. n. 008/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 – Ulteriori misure di contenimento e prevenzione Covid-19

Si informano le associate che sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, entrato in vigore il 14 gennaio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’OMS, e ha approvato il decreto-legge in oggetto recante ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento del Covid-19.

Il decreto proroga al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure di prevenzione del contagio ai sensi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (art. 1, commi 1 e 2).

Inoltre, sull’intero territorio nazionale:

- **dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021:**
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (art. 1, comma 3).
- **dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021:**
 - a) *in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater*



e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l'ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);

b) qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (art.1, comma 4).

Istituzione della cosiddetta area “bianca”

Integrando l'art. 1 del DL 33/2020, il decreto prevede che con ordinanza del Ministro della salute sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In tali aree non si applicano le misure restrittive determinate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 19/2020 e le attività sono disciplinate da protocolli individuati con DPCM. Inoltre, con tali decreti possono essere adottate specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico (art. 1, comma 5).

Istituzione di una piattaforma informativa nazionale

Con la finalità di dare piena, celere e trasparente attuazione al piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, il decreto istituisce una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevanti, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento. La piattaforma tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Inoltre, su istanza della regione o provincia autonoma interessata, la piattaforma esegue in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute (art. 3, comma 1).

Il provvedimento è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale al seguente [link](#).

p. AGENS